

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1573

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(MAMMÌ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1989

—————

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e dell'Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo un negoziato pluriennale, Italia e San Marino hanno raggiunto un'intesa sulla questione relativa all'installazione e alla gestione di una stazione radiotelevisiva sul territorio della Repubblica di San Marino.

Da parte sammarinese si era a suo tempo rinunciato all'esercizio del diritto ad una stazione radiotelevisiva indipendente con l'Accordo aggiuntivo italo-sammarinese del 1953.

In considerazione delle fondamentali modifiche e liberalizzazioni intervenute negli ultimi anni nel campo delle trasmissioni Radio-TV, si era da tempo prospettata da parte sammarinese la possibilità di disporre di una stazione radiotelevisiva, e già nell'incontro svoltosi l'8 gennaio 1987, tra l'onorevole Ministro Andreotti e il Segretario di Stato agli affari esteri sammarinese Gatti, si era convenuto il riacquisto da parte di San Marino dell'esercizio del diritto ad installare e gestire sul proprio territorio una stazione radiotelevisiva, e contestualmente si era raggiunta un'intesa su una Società mista di gestione della suddetta stazione.

Lo Scambio di lettere in data 23 ottobre 1987 sancisce il suddetto riacquisto da parte di San Marino del diritto cui aveva rinunciato, nonchè la decadenza degli impegni assunti dall'Italia con l'Accordo aggiuntivo del 29 aprile 1953 per l'esercizio della linea ferrovia-

ria Rimini-San Marino, come corrispettivo della rinuncia della controparte.

L'accordo firmato in pari data, con durata di quindici anni, prevede la costituzione di una società mista di diritto sammarinese per la gestione in esclusiva del servizio di radiodiffusione circolare della Repubblica sanmarinese (con partecipazione paritaria della RAI-TV e della società designata dalla controparte) avvalendosi di un impianto in modulazione di frequenza con potenze adeguate a servire la zona, anche in territorio italiano. In forza di detto accordo la RAI-TV si impegna a finanziare l'installazione di tali impianti fino ad un massimo di 12 miliardi e il Governo italiano si obbliga a concorrere agli oneri di gestione dell'istituenda Società mista con la somma forfettaria di 6 miliardi annui.

Con il presente disegno di legge si provvede a ratificare i due atti internazionali sopra illustrati. A tali fini esso autorizza la Cassa depositi e prestiti ad accordare alla RAI-TV un finanziamento di lire 12 miliardi; al tasso vigente dei mutui cassa, maggiorato dello 0,25 per cento, ammortizzabile in quindici anni e prevede una convenzione con cui la Presidenza del Consiglio eroghi alla RAI-TV il contributo annuo di lire 6 miliardi e verifichi l'attività che la Società concessionaria svolgerà in applicazione dell'accordo.

RELAZIONE TECNICA

L'Accordo in oggetto, firmato a Roma il 23 ottobre 1987, è stato concluso a seguito della riacquisizione dell'esercizio del diritto di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva, diritto cui la Repubblica del Titano aveva rinunciato con l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato nel 1953.

Tale accordo prevede la costituzione di una società di diritto sammarinese, al cui capitale parteciperanno, in misura paritaria, la RAI-TV e la Società sammarinese di servizio pubblico (articolo 1) e il finanziamento, da parte della società italiana, dell'installazione degli impianti per un importo non superiore a 12 miliardi (articolo 4, comma terzo, seconda frase).

Quanto alle spese di gestione degli impianti televisivi, la RAI-TV provvederà, in parte avvalendosi del contributo a fondo perduto posto a carico del Governo italiano dall'articolo 4, comma terzo, prima frase (6 miliardi annui per quindici anni), in parte con i proventi dell'attività di commercializzazione di programmi televisivi e di organizzazione di spettacoli e manifestazioni sportive, nonchè con il gettito della pubblicità.

La RAI-TV ha formulato una previsione delle spese d'esercizio dell'emittente che risultano ammontare a lire 8.710 milioni per il 1989. Il contributo dello Stato sarà, pertanto, destinato a coprire parzialmente tali spese, restando la residua quota a carico del bilancio dell'Ente.

Si unisce la nota previsionale della RAI-TV con il quadro riepilogativo delle spese-costi 1989.

RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA

IPOTESI SPESE DI ESERCIZIO PER UNA EMITTENTE RADIOTELEVISIVA
DI SAN MARINO

In base alla bozza di accordo fra la Repubblica di San Marino e l'Italia, per la costituzione di una emittente radio-televisiva da installarsi sul territorio sammarinese, è stata elaborata una ipotesi di massima per le spese della nuova emittente; ipotesi soggetta eventualmente a successivi aggiustamenti conseguenti alla completa definizione dei vari termini dell'accordo.

La tipologia della programmazione, la quantificazione delle risorse (personale e mezzi) e delle infrastrutture, tengono conto della disponibilità economica su cui ragionevolmente potrà contare la Società in oggetto.

Tutti i costi sotto riportati si riferiscono ai prezzi 1985.

Poichè il primo esercizio completo può essere ipotizzato per il 1986, le spese sono da aggiornare con il prevedibile tasso di inflazione specifica per ogni voce di costo.

1. Personale

In relazione al palinsesto:

a) radiofonico, che prevede la realizzazione di circa 100-120 ore settimanali (5.500-6.000 circa ore/anno) di programmazione composta prevalentemente da programmi di musica leggera (condotti da *disc-jockeys*), di musica «seria» e da notiziari e dibattiti in diretta da studio;

b) televisivo, che prevede la realizzazione di circa 40 ore settimanali (2.100 circa ore/anno) di programmazione composta prevalentemente da programmi di acquisto (programmi leggeri, film, telefilm, inchieste e avvenimenti sportivi), da notiziari (1) e dibattiti in diretta da studio, oltre che da trasmissioni originali legate ad avvenimenti locali;

è stato elaborato uno schema organizzativo con un organico globale non superiore alle 40 unità, di cui il 50 per cento rappresentato da tecnici, operatori di ripresa ed elettricisti ed il rimanente 50 per cento rappresentato da giornalisti, programmisti e impiegati.

I criteri che hanno permesso di contenere in modo consistente il fabbisogno di personale relativo alla tipologia in ipotesi per i programmi radiotelevisivi (collocata su *standards* qualitativi di valore medio) ipotizzano che i rapporti di lavoro con il personale dovranno consentire:

a) la totale intercambiabilità di ruolo nell'ambito della medesima professionalità;

b) l'impiego dei giornalisti sia per l'attività redazionale vera e propria, sia per quella tipica del programmatista-regista;

c) l'utilizzo dei *disc-jockeys* - impegnati con contratti di scrittura - non solo per la presentazione e la realizzazione delle «scalette musicali» ma anche per l'espletamento della parte amministrativa derivante (esempio: rapporto artistico);

d) l'obbligo della guida degli automezzi sociali per tutti i dipendenti.

La trasmissione dei programmi radiotelevisivi verrà realizzata attraverso impianti automatici (telesorvegliati da un centro trasmittente RAI), dotati di apparecchiature di riserva. Non si prevede l'assunzione in organico di tecnici da adibire alla manutenzione e riparazione degli impianti trasmittenti poichè il carico di lavoro presumibile non consentirebbe di attuare i richiesti criteri di economicità di gestione.

Pertanto si provvederà con l'utilizzo sporadico di personale specializzato esterno; i relativi costi sono stati inglobati nella voce «spese di esercizio generali» (vedi punto 6).

2. Spese dirette di programmazione

Trasmissioni radiofoniche:

per la realizzazione delle circa 5.500-6.000 ore/anno si ipotizza un costo complessivo di lire 150 milioni, che rappresentano un valore medio orario di circa lire 25.000-30.000.

(1) Si ipotizza che il notiziario televisivo possa essere composto da servizi originali e da notizie di fonte sammarinese riguardanti le realtà locali (durata prevista circa 20 minuti).

Trasmissioni televisive:

per le circa 1.740 ore/anno di programmi di acquisto (programmi leggeri, film, telefilm, inchieste e avvenimenti sportivi) si prevede un costo complessivo di lire 1.000 milioni, che rappresentano un valore medio orario di circa lire 500.000-600.000;

per la realizzazione delle circa 120 ore di notiziari si prevede un costo complessivo di lire 100 milioni, che rappresentano un valore medio orario di circa lire 800.000-900.000;

per la realizzazione delle circa 240 ore di dibattiti e trasmissioni originali si prevede un costo complessivo di lire 1.050 milioni, che rappresentano un valore medio orario di circa lire 4-5 milioni.

I costi per diritti d'autore, afferenti la programmazione radiotelevisiva, sono stati stimati intorno a lire 200 milioni/anno.

3. Spese di esercizio tecnico

Le spese di esercizio (consumi e manutenzione) per gli apparati di produzione e diffusione TV (esclusi gli ammortamenti) sono previste in lire 200 milioni/anno. Le analoghe spese per la radiofonia ammontano a lire 35 milioni/anno. Un totale, quindi, di lire 235 milioni.

4. Ammortamenti

Per il calcolo delle quote di ammortamento, riguardanti investimenti per complessive lire 8.250 milioni, sono state utilizzate le aliquote adottate in RAI per il bilancio 1984 (impianti TV = 19 per cento; impianti radio = 15,5 per cento; ristrutturazione edifici = 2,5 per cento). L'ammontare è di lire 1.120 milioni/anno.

5. Interessi passivi su debito iniziale

Secondo l'articolo 4 dell'ipotesi di accordo la RAI finanzia gli impianti trasmettenti con tassi di interesse corrente; pertanto si deve sopporre la restituzione rateizzata del prestito più gli interessi. Pur non essendo state esplicitate le scadenze e le modalità di restituzione, è necessario procedere ad una valorizzazione presuntiva di questa posta, considerato che, comunque, essa avrà un peso rilevante.

Gli investimenti anticipati dalla RAI sarebbero di lire 8.250 milioni. Considerando una restituzione del capitale in quindici anni (durata dell'Accordo) al tasso di interesse del 15 per cento si avrebbe la seguente rata annuale costante e posticipata:

importo rata annuale = 1.410 milioni, di cui - relativamente al primo anno:

quota interessi = 1.235 milioni (a scalare negli anni);

quota capitale = 175 milioni (a crescere negli anni).

6. Spese generali di funzionamento

Le spese generali di funzionamento della costituenda emittente ammontano a:

circa 300 milioni di lire per telefoni, energia elettrica, riscaldamento, pulizia, sorveglianza, approvvigionamenti di esercizio, trasferte, eccetera;

circa 105 milioni di lire (1) quale canone di affitto per l'utilizzazione di circa 2.150 metri quadrati di superficie, di cui 300 metri quadrati per ospitare i trasmettitori TV ed MF e 1.850 metri quadrati rappresentati dai locali utilizzati per impianti tecnici, uffici e servizi ausiliari alla produzione, messi a disposizione dalla Repubblica di San Marino.

7. Prospetto riepilogativo (in milioni di lire)

1. Personale	1.600
2. Programmazione TV-RF (spese dirette)	2.500
3. Esercizio tecnico	235
4. Ammortamento impianti	1.120
5. Interessi passivi su debito iniziale	1.235
6. Spese generali	400
	<u>7.090</u>
	<u><u>7.090</u></u>
Restituzione capitale	175
	<u><u>175</u></u>

PREVISIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELL'EMITTENTE RADIOTELEVISIVA
DI SAN MARINO

Prospetto riepilogativo (in lire 1989)

	(milioni)
	-
1. Personale	1.965
2. Programmazione TV-RF (spese dirette)	3.070
3. Esercizio tecnico	290
4. Ammortamento impianti	1.375
5. Interessi passivi su debito iniziale	1.520
6. Spese generali	490
	<u>8.710</u>
	<u><u>8.710</u></u>
Restituzione capitale	175
	<u><u>175</u></u>

(1) Per il calcolo del canone di affitto è stato attribuito, al terreno ed ai fabbricati, un valore patrimoniale di lire 1.500 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e l'Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dallo Scambio di lettere e dall'articolo 9 dell'Accordo.

Art. 3.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare alla RAI-Radio televisione italiana, Società per azioni, anche mediante l'utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, un finanziamento di 12 miliardi di lire. Il finanziamento viene concesso al tasso vigente per i mutui della Cassa, maggiorato dello 0,25 per cento, ed è ammortizzabile in un periodo non superiore a quindici anni. Il finanziamento di cui al presente articolo è assistito dalla garanzia statale o fidejussione IRI.

2. Con apposita convenzione, da stipularsi tra la Cassa e la RAI, verranno stabilite le modalità di utilizzazione, di restituzione, e quanto altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.

Art. 4.

1. La somma prevista dall'articolo 4, comma terzo, dell'Accordo di cui all'articolo 1, fissata in lire 6 miliardi annui, rideterminabile con legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, verrà versata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - alla Società italiana concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione con la quale, a tale scopo, sarà stipulata un'apposita convenzione.

2. Con detta convenzione, viene affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - la verifica dell'attività che la Società concessionaria svolgerà in applicazione dell'Accordo di collaborazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

1. All'onere di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO DELLE LETTERE

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 23 ottobre 1987

Eccellenza,

a seguito dei colloqui intercorsi tra le Amministrazioni competenti, e nello spirito delle tradizionali relazioni di amicizia tra la Repubblica di San Marino e l'Italia, ho l'onore di proporre la seguente dichiarazione, relativa alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva:

«La Repubblica di San Marino riacquista l'esercizio del diritto ad installare o gestire sul proprio territorio stazioni radio o televisive trasmittenti, nell'ambito delle convenzioni internazionali in materia di radio-diffusione.

Si intendono pertanto decaduti i reciproci impegni di cui all'articolo 47, paragrafo 5, e all'articolo 52, paragrafi II, III, IV, V e VI, dell'Accordo Aggiuntivo alla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato, firmata a Roma il 29 aprile 1953».

Se il Governo di San Marino è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta dell'Eccellenza Vostra in pari data entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

GIULIO ANDREOTTI

On. Dr. Gabriele GATTI
Segretario di Stato
per gli affari esteri
della Repubblica di San Marino

REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Roma, 23 ottobre 1987

Eccellenza,
ho l'onore di accusare ricevuta della lettera dell'E.V. in data odierna, del seguente tenore:

«Eccellenza,

a seguito dei colloqui intercorsi tra le Amministrazioni competenti, e nello spirito delle tradizionali relazioni di amicizia tra la Repubblica di San Marino e l'Italia, ho l'onore di proporre la seguente dichiarazione, relativa alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva:

“La Repubblica di San Marino riacquista l'esercizio del diritto ad installare o gestire sul proprio territorio stazioni radio o televisive trasmittenti, nell'ambito delle convenzioni internazionali in materia di radio-diffusione.

Si intendono pertanto decaduti i reciproci impegni di cui all'articolo 47, paragrafo 5, e all'articolo 52, paragrafi II, III, IV, V e VI, dell'Accordo Aggiuntivo alla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato, firmata a Roma il 29 aprile 1953”.

Se il Governo di San Marino è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta dell'Eccellenza Vostra in pari data entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione».

Ho l'onore di comunicare all'E.V. che il Governo della Repubblica di San Marino è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Segretario di Stato
Gabriele GATTI

On. Giulio ANDREOTTI
Ministro degli affari esteri
della Repubblica Italiana

TESTO DELL'ACCORDO**ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIO-TELEVISIVA
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Al fine di regolare la collaborazione reciproca in materia radio-televisiva, la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Il Governo della Repubblica Italiana e quello della Repubblica di San Marino concordano sulla costituzione, per gli scopi di cui al successivo articolo 2, di una Società di diritto sammarinese, avente capitale pubblico adeguato, fra la Società italiana concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e la Società sammarinese di servizio pubblico che verrà designata dalla Repubblica di San Marino.

La partecipazione al capitale della Società sarà paritaria.

Articolo 2.

Scopo istituzionale della Società di cui all'articolo 1 è la gestione in esclusiva del servizio di radio-diffusione circolare della Repubblica di San Marino nei settori radiofonico e televisivo. Essa potrà inoltre svolgere attività nel campo della produzione e commercio di programmi radiotelevisivi, nell'organizzazione di spettacoli e di eventi sportivi, anche sviluppando rapporti con altri Enti e Società operanti nei settori predetti, e quant'altro verrà ritenuto utile a garantire l'economicità della gestione ed il raggiungimento dei fini societari.

Il Governo della Repubblica di San Marino non promuoverà e non favorirà, nel campo radio-televisivo, iniziative che possano essere concorrenziali, all'interno o all'esterno del proprio territorio, con l'attività della Società di cui al presente Trattato.

Articolo 3.

La Società di cui all'articolo 1 disporrà di un impianto di diffusione televisiva e radiofonica in modulazione di frequenza, allocato all'interno del territorio della Repubblica di San Marino con potenze e frequenze adeguate a servire per quanto possibile la zona, in territorio anche italiano, in visibilità dal punto di irradiazione ad una quota di circa 700 metri.

Limitatamente al periodo di validità del presente Accordo lo Stato italiano consente che il servizio radiotelevisivo originato nella Repubblica di

San Marino, e svolto dalla Società di cui all'articolo 1, possa estendersi sul proprio territorio a mezzo degli impianti sopra indicati.

Articolo 4.

La Società di cui all'articolo 1 opererà nel rispetto degli interessi dei due Stati e delle Società concessionarie, italiana e sammarinese, che concorrono a costituirla, anche con riguardo alla economicità di gestione, alla raccolta di proventi di pubblicità, alla gestione dell'informazione.

La Società ispirerà la sua attività a criteri di economicità atti a garantire in ogni caso l'equilibrio della gestione. A questo obiettivo concorreranno i proventi da pubblicità e dall'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Trattato il Governo della Repubblica Italiana concorrerà con la somma forfettaria di lire 6 miliardi annui. La Società italiana concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo finanzia, alle stesse condizioni che potrà ottenere, l'installazione degli impianti fino ad un massimo di lire 12 miliardi, secondo modalità che verranno stabilite tra le Società concessionarie di cui all'articolo 1.

Nella Repubblica di San Marino la Società sarà esente da ogni tassa o imposta presente e futura.

Le competenti Autorità sammarinesi rilasceranno i necessari permessi di lavoro sulla base delle richieste presentate dalla Società di cui all'articolo 1.

Articolo 5.

I due Governi si impegnano a porre in essere, per quanto di loro competenza, le opportune iniziative, anche sul piano internazionale, atte a rendere possibile il funzionamento degli impianti.

Articolo 6.

I due Governi costituiranno una Commissione Mista che si riunirà su richiesta di una delle due Parti, o almeno una volta all'anno, al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo.

Articolo 7.

Per quanto riguarda la radiodiffusione sonora e televisiva diretta da satellite sulle frequenze assegnate alla Repubblica di San Marino, i due Governi si impegnano a non adottare iniziative unilaterali. Resta inteso che, qualora se ne ravvisi la possibilità e la convenienza, il Governo di San Marino, previo accordo con il Governo italiano, autorizzerà la Società di cui all'articolo 1 ad una utilizzazione diretta di tale mezzo.

Articolo 8.

Dalla data della firma del presente Accordo, e fino a quando non sarà operativa la Società di cui all'articolo 1, il Governo italiano, in collaborazio-

ne con il Governo della Repubblica di San Marino, si impegna a che la Società italiana concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo fornisca una informazione riguardante San Marino, a carattere continuativo, con diffusione sul territorio sammarinese.

Nello stesso periodo, il Governo della Repubblica di San Marino si impegna a non porre in essere ed a non consentire che vengano poste in essere, nel proprio territorio, altre iniziative in campo radiotelevisivo.

Il Governo della Repubblica di San Marino, al momento in cui sarà operativa la Società di cui all'articolo 1, rinuncia altresì a collaborare, direttamente o indirettamente, ad iniziative in campo radiotelevisivo, al di fuori del proprio territorio.

Articolo 9.

Il presente Accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Accordo avrà la durata di 15 anni e sarà tacitamente rinnovato per periodi annuali salvo denuncia, con preavviso di sei mesi.

Fatto a Roma, in due originali, il 23 ottobre 1987.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*
GIULIO ANDREOTTI

*Per il Governo
della Repubblica di San Marino*
GABRIELE GATTI